

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELLA DIRIGENZA
DELL'ANNO 2011
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g) CCNL 23/12/99**

Premesso che:

il CCNL 23/12/99 all'articolo 5 comma 1 prevede che l'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata con cadenza annuale;

In data 13/12/2011 la Giunta con proprio atto n. 467 ha nominato la delegazione trattante di parte pubblica e impartito alla medesima le linee guida per la contrattazione

in data 20/12/2011 si è tenuto l'incontro finalizzato al raggiungimento dell'intesa tra le O.O.S.S. e la delegazione trattante di parte pubblica,

in data 23/1/2012 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo,

in data 1/2/2012 con proprio atto n. 24 la Giunta Provinciale ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo decentrato integrativo in parola,

si concorda

Il seguente testo di accordo per la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato

ART. 1 COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE.

1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL 23.12.1999 per il quadriennio normativo 1998-2001 area della dirigenza, come risulta dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 467 del 13/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è così composta:

per la parte pubblica:

Dott. Ferruccio Masetti

Dott.ssa Claudia Calderara

Dott. Raffaele Guizzardi

per la parte sindacale:

Avv. Matilde Palmieri DIREL

Roberto Melotti CISL

Maurizio Guidotto CGIL

ART. 2 VIGENZA E MATERIE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo dei dipendenti provinciali con qualifica dirigenziale, formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 e del CCNL 2002/2005 – Area della Dirigenza, con le stesse decorrenze previste per i singoli istituti e in unica sessione negoziale



2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
4. Ferme restando le clausole relative ai tempi, le modalità e le procedure di verifica della sua attuazione, il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati.

ART. 3 CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

1. La retribuzione di posizione, riconosciuta al Dirigente, è corrisposta sulla base di apposita metodologia di graduazione che si basa su fattori di valutazione individuati dalla Provincia di Modena.

ART.4 Clausola contrattuale applicativa delle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 6 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 della separata Area dirigenziale del Comparto contrattuale "Regioni – Enti Locali"

Le Parti convengono che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle clausole pattizie recate dai commi 2 e 5 dell'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 relativo alla separata area dirigenziale del comparto contrattuale "Regioni-Autonomie Locali" presso l'Amministrazione Provinciale di Modena avvenga sulla base dei seguenti elementi valutativi:

- a) raggiungimento di specifici obiettivi di qualità (comma 2): la verifica deve essere condotta sugli effetti determinati dal processo riorganizzativo, in termini di incremento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei servizi erogati. A tal fine le somme previste pari al 1,2% del monte salari dell'anno 1997 possono essere rese disponibili a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione del raggiungimento di realizzazione degli obiettivi almeno dell'83% e di almeno un'azione premiante e comunque di miglioramento rispetto all'anno 2010.
- b) riduzione stabile di posti in dotazione organica (comma 5): la verifica deve essere effettuata sulla reale diminuzione di posizioni dirigenziali previste in dotazione organica, intendendosi, per "riduzione stabile di posti in organico della qualifica dirigenziale", la concreta e formale soppressione, nell'ambito delle previsioni della dotazione organica, di posti ascritti alla qualifica funzionale dirigenziale. Si specifica, altresì, in tal caso, che il minor finanziamento su cui calcolare la percentuale del 6% d'incremento del fondo di cui all'art. 26, comma 1, del CCNL 23.12.1999 attiene al valore annuo sia del trattamento economico fondamentale, concretamente riconosciuto al posto oggetto di soppressione, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente.

Pertanto si ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione dei commi 2 e 5 art. 26 del CCNL del 23/12/99.

ART. 4 RECEPIMENTO DELLE CLAUSOLE PREVISTE NEL PRECEDENTE CONTRATTO DECENTRATO DELLA DIRIGENZA

1. Con il presente contratto collettivo decentrato integrativo si riconfermano le clausole già sottoscritte nel precedente contratto decentrato della dirigenza quadriennio normativo sottoscritto il 2/2/2009.

Modena, 17 febbraio 2012

per la parte pubblica:

per la parte sindacale:

17/2/12
Matteo... DIREL.
...
...
...